



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere, relatore
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 95 /2020

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti il 16 giugno 2000;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, avente a oggetto "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*"; **VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009, avente a oggetto "*Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Calabria;

VISTA la nota n. 2566 del 27 febbraio 2019 con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Mileto (VV) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);

VISTA la nota del 23 aprile 2020 prot. n. 9054 con cui il CAL ha inoltrato alla Sezione la predetta richiesta di parere;

VISTA l'ordinanza n. 8/2020 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2020, il relatore, Consigliere Francesco Antonio MUSOLINO;

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Commissario Straordinario del Comune di Mileto (VV) chiedeva alla Sezione “ *...di sapere se la Relazione di fine mandato, visto il breve periodo di gestione sindacale (circa tre mesi del Sindaco dimissionario per sopraggiunti motivi di salute) e quello più lungo di gestione commissariale (circa nove mesi del Commissario Straordinario nominato a seguito dello scioglimento dell'art 141, comma 1 lett.bn .2 del D.Lgs n.267/2000), debba essere redatta e, nel caso di esito positivo, se a sottoscrivere la stessa debba essere il Sindaco o il Commissario Prefettizio.....*”.

DIRITTO

1. Ammissibilità del parere. L'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 dispone che i Comuni, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, possano richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In via preliminare la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Nel caso di specie, relativamente alla sussistenza del profilo soggettivo, occorre considerare che la richiesta di parere è stata presentata a firma del Commissario Straordinario dell'Ente, che “ *come noto, interviene in ipotesi di scioglimento, rimozione o sospensione degli organi comunali, a sostituire l'organo politico, del quale assume, di conseguenza, il generale potere di rappresentare l'Ente. Per cui il parere dal medesimo richiesto*

è soggettivamente ammissibile, al pari di quello richiesto dal Sindaco (legittimato ex art. 50 TUEL), trattandosi comunque di organo di vertice dell'Amministrazione, munito di generali poteri di rappresentanza politico-istituzionale e legale e, dunque, abilitato non soltanto ad esprimere la volontà e ad impegnare l'Ente locale verso l'esterno, ma anche a sollecitare l'esercizio della funzione consultiva da parte della Corte dei conti. (Deliberazione n. 58/2018/PAR.- Sez Lazio)

Peraltro, la stessa richiesta di quesito risulta inviata tramite il C.A.L., in conformità a quanto dispone la legge.

Riguardo, poi, all'ammissibilità oggettiva, è necessario rammentare che la funzione consultiva della Corte dei conti è limitata, sotto il profilo oggettivo, alla "materia di contabilità pubblica". La perimetrazione del significato e della portata dell'espressione "materia di contabilità pubblica" è stata oggetto di specifici interventi - in chiave ermeneutica - della Corte dei conti (cfr., tra le altre, la deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004, così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014). Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, la "materia della contabilità pubblica" non va intesa come semplice tenuta delle scritture contabili, e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa "(..) con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale della autonomie locali" (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006). Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia "la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli "(cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei "quesiti che risultino connessi alle modalità di

utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.54/2010), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla "materia della contabilità pubblica".

Alla luce di quanto sopra, pertanto, devono ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una partecipazione all'Amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

Del pari, non possono ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione "*non si rinviengono quei caratteri –se non di esclusività– di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"* (cfr. Sezione Autonomie delibera n.3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa.

Infine, la funzione consultiva della Corte dei conti non può dar luogo ad interferenze con le funzioni requirenti e giurisdizionali della stessa Corte, ovvero di altri organi giurisdizionali, e neppure vi può essere sovrapposizione fra i pareri resi e le altre verifiche compiute dalle medesime Sezioni Regionali in sede di controllo.

Ciò premesso, la questione prospettata risulta oggettivamente ammissibile, posto che il Comune di Mileto ha richiesto chiarimenti circa la redazione della *relazione di fine mandato*, che nel contesto normativo del *diritto del bilancio*, si colloca appieno tra le "materie di contabilità pubblica". Infatti "*la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica.L'esame delle relazioni di fine mandato deve, dunque, ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica"*.(delibera Sez. Autonomie 15/2015).

2. Il merito del parere. L'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine

mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Ai sensi del comma 2, del su richiamato art. 4 del d. lgs. n. 149/2011, la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni successivi alla sottoscrizione della relazione, essa deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune, da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio (comma 3) , la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione dell'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti. Nel merito, il Comune di Mileto rappresenta la questione se la sottoscrizione della relazione di fine mandato, in caso di scioglimento anticipato, debba avvenire a cura del Sindaco dimissionario o del Commissario Prefettizio.....”.

La normativa sopra riportata, individua i soggetti tenuti alla redazione della relazione di fine mandato e regola in maniera puntuale i tempi di disciplina, di redazione, certificazione e pubblicazione sul sito *web* dell'Ente di tale relazione per l'ipotesi sia della scadenza ordinaria della consiliatura, che per quella della scadenza anticipata.

In tale ultimo caso, il richiamato terzo comma (scioglimento anticipato del Consiglio comunale) vero è che chiarisce in modo puntuale i tempi per la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno, ma è altrettanto vero che si limita all'espressione “sottoscrizione della relazione”, senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione. Tuttavia la Sez. Autonomie della Corte dei conti , con deliberazione n. 15/2015 ha precisato che “ *tale adempimento non*

può che spettare al Sindaco o al Presidente della Provincia poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma, che pone in capo a tali soggetti l'obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato, nonché, con l'identità di ratio che ispira le previsioni di entrambe le norme finalizzate a far conoscere agli elettori l'attività svolta nella consiliatura di cui trattasi. Inoltre, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato, è il Sindaco che subisce una decurtazione della propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare, posto che trattasi di fattispecie espressamente disciplinata dal comma 3, dell'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011." (deliberazione n. 15/2015 Sez. Autonomie della Corte dei conti).

Pertanto in caso di scioglimento anticipato del consiglio, infine, sul Sindaco incombe sempre l'obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune.

P.Q.M.

nelle sopra esposte considerazioni è il parere reso dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria in merito al quesito inoltrato dal Comune di Mileto (VV).

La presente deliberazione verrà inviata, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Mileto (VV).

Così deliberato nella camera di consiglio del 12 maggio 2020.

Il Magistrato estensore

f.to Francesco Antonio MUSOLINO

Il Presidente

f.to Vincenzo LO PRESTI

Depositata in Segreteria il 12 maggio 2020

Il Direttore della Segreteria

f.to Elena Russo